

14 – Tecniche e metodi di insegnamento

[1] Come si accennava, l'avanzare delle nostre conoscenze sulla cultura giuridica tra la metà del secolo XI e i primi anni del XII ha suscitato qualche tentativo di ridimensionare sia il ruolo di Irnerio sia quello di Bologna. L'importanza della città emiliana è sembrata non diversa né maggiore di quella dei molti altri centri tutti parimenti protagonisti dell'avvio del 'rinascimento' giuridico nell'Europa del secolo XII. Tanta critica – è bene dirlo subito – non pare del tutto giustificata. Nessuno crede che la **scuola di Bologna** sia nata dal nulla né sarebbe lecito sottovalutare i notevoli precedenti che essa ha avuto. Proprio un'analisi serena di quanto rimane delle scuole longobardistiche come pure dell'insegnamento e della dottrina di Pepo giunte sino a noi, spinge, tuttavia, a persistere nella convinzione secondo cui il magistero di Irnerio abbia rappresentato un momento di autentica svolta rispetto a ciò che lo aveva preceduto o che esisteva attorno a lui.

[2] Se dunque si rafforza l'impressione che, con l'arrivo sulla scena di Irnerio, un mondo nuovo nasca e un altro si avvii verso un definitivo tramonto, occorre tuttavia interrogarsi sui motivi che decretarono il successo di dimensioni europee che, nel campo del diritto, Bologna seppe subito raggiungere e poi a lungo mantenere.

Si è visto come le fondamentali novità introdotte da Irnerio a Bologna furono il grande **apporto filologico** (la ricostruzione del testo finalizzata alla certezza del diritto), il **'nuovo impianto ideologico** (il legare il diritto all'autorità imperiale onde affermare la validità ed esclusività del *corpus* giustiniano) e finalmente, per ciò che attiene alla sostanza del diritto, il **riappropriarsi della dialettica tra *ius* ed *aequitas*** attraverso l'interpretazione dei giuristi colti. In questo suo molteplice sforzo, Irnerio fu presto affiancato da allievi. In particolare, nel mentre andava edificando il canone testuale, il maestro comunicava ai suoi allievi le tecniche che andava affinando per rendere attuale e pronto per l'uso pratico il complesso dei testi giustiniani. La scuola nacque così, in maniera quasi naturale, e fu un fatto tutto privato senza che vi fosse alcuna iniziativa pubblica.

[3] A lungo la didattica bolognese rimase tenacemente e persino testardamente agganciata a questi *libri*. Proprio **lo studio integrale ed esclusivo di tutte le parti della compilazione giustiniana nel riconoscimento della fondamentale dialettica fra il testo (ora autoritativo e certo) e l'interprete qualificato per adattarlo al suo tempo** figurano anzi tra gli elementi specifici che distinguono la scuola che da Irnerio prende avvio, non solo rispetto a tutto ciò che la precedette, ma anche in rapporto a quei centri che, a partire dai primissimi decenni del secolo XII, sorsero rapidamente qui è là, nell'Italia centro-settentrionale e in altre regioni europee, per rispondere alla sempre più diffusa richiesta di maggior conoscenza del 'nuovo' diritto romano. Colpisce, in effetti, la dedizione con la quale i maestri bolognesi si diedero a glossare anche quelle leggi che certamente, all'epoca loro, dovevano apparire prive di qualsivoglia utilità pratica. Da questo punto di vista, l'atteggiamento dei glossatori bolognesi può veramente accostarsi a quello tenuto dai teologi di fronte alla verità rivelata delle Scritture.

[4] Man mano che il testo giustiniano veniva ricostruito nella sua genuinità e completezza e innalzato al rango di 'canone' o, secondo la terminologia medievale, di *auctoritas*, l'impegno dei primi esegeti si volgeva però anche verso ulteriori e non meno impegnative direzioni. Più precisamente, **la scuola avviata da Irnerio mirava a un duplice obiettivo: la comprensione**

analitica del testo stesso e la trasposizione delle regole in esso contenute sul piano della prassi. Si trattava, in altri termini, di rendere accessibili testi vecchi ormai di sei secoli e, al tempo stesso, di dimostrarne l'assoluta validità sul piano logico-formale. Di lì sarebbe poi discesa – quasi naturale corollario – la **piena e immediata applicabilità di quegli schemi e regole sul piano concreto** del vivere sociale offrendo risposte efficaci alle esigenze del vivace mondo contemporaneo. All'approccio di tipo filologico-grammaticale, si aggiungeva quello più squisitamente tecnico-giuridico. È a questo punto – come sin dai tempi di Odofredo si è sempre giustamente sottolineato – che lo studio del testo si trasforma, quasi naturalmente, in insegnamento specifico.

[5] Dal punto di vista del metodo, infatti, **l'esegesi** (cioè l'analisi testuale) e **l'insegnamento dei maestri bolognesi non corrispondono a momenti differenti**, ma sono parti di un unico processo intellettuale. La stessa produzione scientifica dei glossatori appare fortemente connessa alle esigenze della didattica: studiare **i generi letterari** di questi antichi maestri vuol dire perciò comprenderne anche i metodi di studio e di insegnamento. I codici sopravvissuti sino a noi mostrano come, già prima della metà del secolo, il manoscritto che raccoglieva testi normativi avesse raggiunto a Bologna quella forma grafica che poi si diffonderà universalmente, rimanendo fissa per secoli e trasmettendosi invariata alle stampe. Il testo normativo era sistemato al centro della pagina, su due colonne. Tutto attorno, ampi margini erano predisposti per ricevere le varie forme di scrittura esegetica. Nel comprendere e nell'illustrare il testo, Irnerio e i suoi allievi si avvalsero, com'è naturale, di tutte le tecniche e del bagaglio di teorie e di conoscenze che la tradizione culturale delle *artes liberales* forniva loro.

[6] Tradizionale fu pure lo strumento principe del loro lavoro: **la glossa** (propriamente, si dice 'glossa' ogni annotazione apposta a chiarimento e commento del testo). Nelle loro mani quest'ultima si piegò a differenti funzioni cosicché dall'unico *genus* se ne distinsero e specificarono man mano multiformi specie, ciascuna delle quali rispondeva a differenti livelli di lettura. Così, a **un intento ancora sostanzialmente filologico** corrisponde l'uso di annotare sui margini **lezioni differenti e alternative** presenti su altri manoscritti. A un differente e senz'altro elementare livello di comprensione mirano invece le **glosse di tipo 'grammaticale'** o quelle definizioni e spiegazioni etimologiche che si incontrano frequenti soprattutto negli apparati più antichi. È questo un elemento di continuità tra il mondo 'preirneriano' e la scuola bolognese. Anche se non frequentissimi, non mancano riferimenti e citazioni tratti per lo più dalle opere di Cicerone o dalle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia.

[7] Senz'altro più interessanti e nuove sono però le glosse tese a **individuare e illustrare i contenuti giuridici** del testo. A queste appartengono in primo luogo i **notabilia**. Con la loro caratteristica forma triangolare, essi erano destinati già nei più antichi apparati di glosse a scandire la lettura e a catturare l'attenzione del lettore su quei passaggi ritenuti specialmente rilevanti a margine dei quali erano posti. Molto il *notabile* si limita a ripetere alcune parole del testo dal tenore particolarmente icastico e facile da memorizzare. In altri casi, però, essi contengono già la formulazione di principî con valore generale e astratto (*generalia*). Alla medesima finalità risponde anche il sistema di apporre segni caratteristici, in corrispondenza di due o più passaggi normativi ove erano contenute espressioni di carattere tecnico. L'accostamento di quei passi e il confronto fra i differenti contesti in cui quelle espressioni ricorrevano avrebbe consentito di comprendere meglio il significato tecnico-giuridico di queste ultime. All'obiettivo chiarificatore si affiancava però anche l'aspirazione a creare un vocabolario specialistico.

[8] Le vere e proprie **glosse esplicative del significato** – nelle quali era condensato il contenuto della lezione orale – venivano inserite normalmente tra le linee o a margine del testo normativo (dal quale, peraltro, si distinguevano immediatamente per essere scritte in caratteri assai più piccoli). Nei primi tempi, tali glosse erano estremamente sintetiche e danno l'impressione di essere concepite in modo tale da poter essere lette, inserendole a mo' di frasi incidentali durante la *lectura* della norma a integrazione e spiegazione del testo. Sul finire del secolo le glosse diverranno sempre più lunghe e articolate e questo carattere finirà inevitabilmente col perdersi. Un tipo particolare di glossa – assai più diffuso alla fine del secolo XII che non all'inizio – è poi il *casus*. Si tratta sostanzialmente di esemplificazioni concrete attraverso le quali il glossatore si proponeva di illustrare con maggiore immediatezza la fattispecie contenuta nella norma.

[9] Comprendere il testo aveva però per i glossatori anche altri e ben più pregnanti significati. Un grande sforzo fu da essi prodotto nell'**offrire una percezione complessiva e organica** della grande massa rappresentata delle leggi giustinianee. Si trattava cioè di evidenziare come i *libri legales* di Giustiniano costituissero **un corpus unitario, omogeneo e privo di reali contraddizioni**¹. Le varie parti di cui questo *corpus* si compone vivevano – così pensavano i glossatori – in rapporto di costante e continua correlazione, integrandosi e completandosi tra loro. Allo scopo di far meglio risaltare questa unitarietà e coerenza dei libri giustiniani furono adottati sistemi vari. Tra i più antichi vi fu per esempio quello di illustrare l'ordine interno degli stessi *libri legales* evidenziando come la successione dei libri, dei titoli, persino delle singole leggi all'interno della compilazione non fosse un fatto casuale ma rispondesse a un disegno d'insieme sottostante.

[10] A questo intento rispondono glosse di carattere sistematico quali sono appunto le *materiae* e, soprattutto, le *introductiones* o *continuationes* di titoli o leggi. Trasposte sul piano della lezione orale, esse corrispondono al momento iniziale in cui il maestro anticipava e suddivideva il contenuto del testo che avrebbe poi interpretato analiticamente. La *materia* (se n'è accennato a proposito della *Materia Codicis* di Irnerio) era una sorta d'introduzione o proemio alle varie parti della compilazione ove erano spesso toccati temi di teoria generale del diritto. Si tratta di un genere letterario ereditato dalla tarda antichità. Rispondeva a un tradizionale impianto retorico secondo il quale, di ogni opera, andavano preliminarmente esplicitati il titolo dell'opera, l'oggetto della trattazione (cioè la *materia* in senso proprio), le sue finalità e, finalmente, il settore del sapere entro cui l'opera stessa si inseriva. I glossatori seppero dare nuova linfa a questo schema riempiendolo di contenuti ulteriori e utilizzandolo per introdurre le grandi *summae* ai libri giustiniani.

[11] Le *introductiones* o *continuationes* – poste in forma di glossa alla rubrica corrispondente – introducevano invece il contenuto di un titolo o di una singola legge. Dovevano soprattutto chiarirne la connessione con i titoli o le leggi precedenti e seguenti. Chiari intenti sistematici avevano anche le *summae titulorum* nelle quali veniva appunto esposto

¹ Era una convinzione che i glossatori prendevano da Giustiniano stesso e, in particolare, dalle parole del § 15 della costituzione *Tanta* (quella che annuncia la pubblicazione del Digesto): «*Nessuna contraddizione ha trovato luogo in questa compilazione, né potrà esservi riscontrata, se qualcuno procederà ad attenta analisi circa i motivi delle differenze. Vi saranno invece volta per volta delle innovazioni o qualche principio inserito tacitamente che esclude ogni accusa di dissonanza ovvero consente una differente spiegazione tale da escludere la dissonanza stessa*».

sinteticamente il contenuto normativo di un singolo titolo, dopo averlo suddiviso tramite una *partitio* o *divisio*. A facilitare ulteriormente la consultazione del *corpus* giustiniano si pensò presto di redigere anche **indici** alfabetici di tutti i titoli della compilazione.

Significato senz'altro maggiore ebbe però l'introduzione delle caratteristiche *allegationes* cioè richiami di passi paralleli (simili o contrari), rinvenibili nella stessa o in altre parti della compilazione. L'importanza che i glossatori annettevano a questi rinvii è provata dal fatto che, nella preparazione dei manoscritti, essi erano ricopiati per primi in modo che nulla potesse ostacolare il loro posizionamento proprio accanto al passaggio di testo interessato dal collegamento.

[12] La tecnica di accostare passi dal contenuto assimilabile era già praticata nei secoli precedenti quando si riproducevano i **passi paralleli** per esteso accanto al testo, o se ne facevano raccolte antologiche dopo averli isolati. A Bologna, proprio a séguito della 'canonizzazione' dei *libri legales*, divenne invece possibile effettuare i collegamenti secondo tecniche più precise e funzionali. Il sistema più diffuso fu quello di rinvii espliciti tramite la citazione in forma abbreviata dell'opera, del titolo, della legge e, quando necessario, del paragrafo ove si trovava il passo da collegare. Questo nuovo e 'rivoluzionario' sistema di citazione consentiva di ritrovare rapidamente e senza sforzo il passo indicato sia che questo precedesse o seguisse il testo che si stava analizzando sia che si trovasse in altre e separate parti della compilazione. Ogni maestro conservava la possibilità di aggiungere nuovi richiami a quelli già individuati dai predecessori, infittendo la rete dei collegamenti e ampliando le possibilità di discussione.

[13] L'individuazione di più passaggi da leggere 'in parallelo' era però per i glossatori un punto di partenza verso ulteriori e più complesse operazioni ermeneutiche. Le allegazioni di passi simili o contrari divennero presto il materiale di base per la costruzione di altri tipi di glosse e per l'impostazione di altre e successive forme letterarie, ormai slegate dal testo. La scoperta, per cominciare, di passi paralleli ma contrari nel loro significato (*contraria*) avviava naturalmente il giurista al confronto e alla contrapposizione dialettica stimolandolo alla soluzione delle contraddizioni emergenti. I glossatori – prendendo per buono l'ammonimento di Giustiniano² – erano infatti guidati dalla convinzione che tali contraddizioni potessero sempre trovare una soluzione e che compito precipuo dell'interprete del testo giustiniano fosse appunto quello di disvelare l'intima armonia di quest'ultimo avvalendosi degli strumenti logici.

[14] L'analisi comparata delle norme costituiva così il presupposto per l'elaborazione di principi e regole di carattere generale (*generalia*): la validità di ciascuna regola e la sua esatta portata dovevano infatti emergere proprio dal confronto con le altre. L'*oppositio contrariorum* fu allora il processo logico cardine attorno al quale l'esegesi bolognese continuò a ruotare per buona parte del secolo XII. I glossatori – lo si è già sottolineato – si servivano naturalmente delle tecniche esegetico-argomentative proprie della *scientia* medievale: qui, in particolare, attingevano al patrimonio della *dialectica*. La tecnica principale cui si faceva ricorso era quella della *divisio* – e cioè del 'chiarire distinguendo' – che il medioevo aveva certamente ereditato dalla cultura antica. I passi normativi di tenore contrario venivano posti l'uno di fronte all'altro per essere quindi analizzati nelle singole componenti e nel contesto dell'intera compilazione

[15] Il maestro procedeva cioè *per distinctiones* individuando un *genus* e scomponendolo nelle

² V. *supra* nt. 1.

sue *species*. La *distinctio* poteva presentarsi come genere a sé stante e, in quel caso, assumere forma letteraria oppure grafica (si pensi a ‘forchette’ con due o più denti). Dopo aver ‘distinto’, il maestro si ingegnava di dimostrare come la contraddizione fosse comunque risolvibile spiegando, per esempio, che le norme in questione avevano in realtà ambiti di applicazione differenti. Attraverso lo schema triadico *pro-contra-solutio*, l’*opposizione* si svolgeva dunque in *soluzione dei contrari*. Da qui, secondo ogni probabilità, discendono anche i *quare* e le *quaestiones legitimae* che delle *solutiones contrariorum* ripropongono non solo la struttura formale ma, sostanzialmente, anche la finalità di eliminare le aporie del *Corpus iuris* conciliando le fonti discordi. Nella *quaestio legitima* la discussione dialettica si fa però più articolata perché maggiormente complesso è il problema sollevato (la soluzione, infatti, non emerge dal semplice confronto tra le norme o non appare univoca).

[16] La controversia assume allora il carattere della *disputatio*. Esposta la fattispecie o *casus*, il maestro elenca ed espone i differenti argomenti e le diverse, possibili soluzioni che ne discendono. Si procede quindi a discuterle dialetticamente in modo da giungere, finalmente, a individuare la soluzione più valida. Quando poi la disputa verte su una contraddizione solo apparente tra due passi normativi, la *questio* assume il nome di *quare*. Se non lo stesso Irnerio, il primo ad adottare questo schema dialettico nella discussione di problemi sollevati dalle fonti in contrasto fu certamente il suo allievo Bulgaro. All’inizio la *disputatio* doveva aprirsi già durante la lezione sì che la *lectura* ne risultava momentaneamente interrotta. Alla metà del secolo si diffuse però l’uso di lasciare più spazio alla discussione (*quaestio*) rinviandola a momenti differenti dalla lezione. Anche in questo caso, da semplici glosse, le *solutiones contrariorum*, le *quaestiones legitimae* e i *quare* si trasformarono in séguito in altrettanti generi letterari autonomi.

[17] Il medesimo schema dialettico, assai elastico e adattabile, fu in prosieguo di tempo piegato a finalità non più solamente esegetiche e sistematiche. Al posto degli argomenti tratti dalle *leges* giustinianee si cominciò a sollecitare dispute su fattispecie di carattere pratico, appositamente inventate. Nacquero così le *quaestiones de facto* attraverso le quali gli studenti erano stimolati a misurare la loro conoscenza delle norme sul piano non più della sola logica astratta e della correttezza formale del ragionamento ma anche su quello della concretezza delle relazioni sociali. Sul finire del secolo, anziché inventare le fattispecie, si preferì riproporre quelle effettivamente discusse nei tribunali (*quaestiones ex facto emergentes*). Le dispute cui si ammetteva il pubblico assumevano l’aspetto di veri e propri processi: il maestro assegnava a distinti gruppi di scolari il compito di sostenere le differenti tesi ipotizzabili e riservava a se stesso, in veste di giudice, il dare la vittoria all’una o all’altra.

[18] Distinzioni, soluzioni di contrari e *quaestiones* derivavano dunque tutte dalla originaria *oppositio* di passi normativi contrari. All’inverso, dalle allegazioni di passi simili (*similia*), sparsi nelle varie parti della compilazione ma assimilabili in quanto inerenti i medesimi argomenti e problemi, si procedeva alla costruzione di altri tipi di glosse e poi di generi letterari distinti. Nacquero così *summulae* e *summae* su temi specifici. Superando il fine meramente chiarificatore del testo, la *summula* si proponeva appunto di offrire una rappresentazione sintetica, ma il più possibile completa ed esaustiva, della figura o del problema giuridico di cui parlava il testo commentato. Questo era infatti analizzato congiuntamente a tutte le altre norme correlate rinvenibili nella compilazione. Concepite inizialmente in forma di glosse, poi redatte anche in forma di brevi scritti autonomi, le *summulae* sono, in altre parole, delle piccole monografie nelle quali si può individuare il primo sforzo scientifico verso la costruzione dei moderni istituti

giuridici.

[19] L'immediato riferimento testuale rappresenta certamente, in queste opere, solo il punto di partenza per una costruzione originale del giurista che è chiamato a fondere in un unico quadro sistematico l'intera disciplina relativa a questa o quella figura giuridica. È evidente, nella sostanza, il salto di qualità che qui compie l'interpretazione e quindi anche il ruolo stesso del giurista. La **lettura analitica** del testo normativo (analisi della *littera* attraverso la glossa) si completa con la **lettura sintetica e sistematica**. Colpisce tuttavia la cura con cui, specialmente all'inizio, i glossatori bolognesi paiono voler quasi nascondere l'importanza di questo loro sforzo di elaborazione. I primi tentativi di questo nuovo prodotto letterario rivelano in effetti la persistenza di quell'atteggiamento che voleva sempre prevalente l'*auctoritas* del testo sull'attività dell'interprete. Le prime *summulae* e *summae* monografiche sono infatti costruite secondo la particolarissima tecnica, anch'essa già nota in età tardo-antica, delle composizioni 'a mosaico'. L'autore, in altre parole, si esprime cercando di utilizzare, cucendole assieme, unicamente frasi o anche singole parole direttamente riprese dal testo giustiniano.

[20] La tecnica musiva doveva però cedere presto il passo a favore di forme letterarie caratterizzate da criteri compositivi maggiormente elastici e più confacenti all'argomentare dialettico. Proprio tra gli allievi di Bulgaro (si pensi in particolare a Giovanni Bassiano) maturò per esempio l'idea alternativa di 'pubblicare' le rispettive trascrizioni delle lezioni del maestro. Le si chiamò *commenta* o anche *lecturae*: talvolta erano le semplici trascrizioni fatte degli allievi e si dicevano *lecturae reportatae*, in altri casi le stesse erano sottoposte a revisione da parte del maestro e si dicevano *redactae*. Si tratta di un genere letterario che, per quanto diffuso in altri campi della *scientia* medievale (teologia, diritto canonico) e in altri centri universitari rimane tra i meno noti fra quelli impiegati dai glossatori bolognesi. Eppure, è proprio nei resoconti di quelle lezioni che – meglio che altrove – è possibile ricostruire i procedimenti adottati dai maestri della glossa nello sviluppare le loro teorie e cogliere il progressivo trascorrere da un'interpretazione prevalentemente esegetica ad un'altra piuttosto evolutiva e creativa.